**EMENDAMENTO**

All’articolo 91, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalla diffusione del COVID-19, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciano certificati di forza maggiore attestanti l’impossibilità temporanea o definitiva di una prestazione contrattuale ovvero la relativa eccessiva onerosità. Il certificato di forza maggiore è rilasciato alle imprese parti di un contratto a esecuzione differita, continuata o periodica e che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

1. attività sospesa ai sensi dalle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
2. sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione ai sensi delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
3. attività sospesa ai fini dell’adeguamento dei luoghi di lavoro in conseguenza dei protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’articolo, comma 7, lettera d), DPCM 11 marzo 2020;
4. comprovati e significativi ritardi negli approvvigionamenti legati alla sospensione dell’attività dei fornitori ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c), ovvero alle difficoltà di trasporto merci, ovvero a provvedimenti interdittivi emanati in altri Paesi applicabili ai fornitori.

2-*ter*. I certificati di forza maggiore di cui al precedente comma 2-*bis* escludono la responsabilità del debitore ai sensi degli articoli 1218 e 1223 del codice civile.

2-*quater*. I certificati di forza maggiore di cui al precedente comma 2-*bis* sono richiesti alla Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della circoscrizione territoriale in cui l’impresa ha sede legale e sono rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta.

2-*quinquies*. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanarsi entro quindici giorni dalla legge di conversione del presente decreto, possono essere stabiliti ulteriori presupposti per il rilascio dei certificati di forma maggiore di cui al precedente comma 2-*bis*.».

**Relazione illustrativa**

La diffusione del COVID-19 e le misure di urgenza adottate per contenerla stanno incidendo sull’esecuzione dei contratti nazionali e internazionali, ritardandola o impedendola. Tali ritardi e inadempimenti si riflettono a loro volta su altri contratti, creando difficoltà operative e legali lungo le filiere produttive.

Infatti, l’invocazione della c.d. causa di forza maggiore per COVID-19 e la prova dei conseguenti effetti sulla possibilità di adempimento o sull’onerosità della prestazione non sono operazioni agevoli e le imprese sono fortemente esposte al rischio di penali, con conseguenti impatti sulla tenuta delle relazioni commerciali e, più in generale, della loro stessa attività.

Peraltro, in ambito internazionale, è sempre più frequente la richiesta dei *partner* di ricevere certificati, rilasciati da soggetti pubblici, attestanti la causa di forza maggiore derivante dalla diffusione del COVID-19 e l’impossibilità di eseguire il contratto nei tempi. Infatti, in diversi ordinamenti stranieri, compresi alcuni Stati membri dell’Ue (es. Austria), le Camere di Commercio locali rilasciano certificati di forza maggiore, che le imprese possono produrre alle controparti per giustificare l’inadempimento.

Pertanto, al fine di sostenere le imprese che non riescono a eseguire nei tempi le prestazioni contrattuali a causa dell'emergenza in corso, l’emendamento prevede che le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura rilascino, su richiesta dell’impresa, certificati di forza maggiore attestanti l’impossibilità temporanea o definitiva della prestazione dovuta ovvero la relativa eccessiva onerosità. Conseguentemente, l’emendamento prevede che per l’impresa in possesso di tali certificati sia esclusa la responsabilità ai sensi degli articoli 1218 e 1223 del codice civile.

Quanto ai presupposti per il rilascio dei certificati, oltre alla sussistenza di un contratto a esecuzione differita, continuata o periodica di cui l’impresa richiedete è parte, l’emendamento prevede in via alternativa le seguenti condizioni:

* attività sospesa ai sensi dalle misure di contenimento;
* sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione ai sensi delle misure di contenimento;
* attività sospesa ai fini dell’adeguamento dei luoghi di lavoro in conseguenza dei protocolli di sicurezza anti-contagio;
* comprovati e significativi ritardi negli approvvigionamenti legati alla sospensione dell’attività dei fornitori, ovvero alle difficoltà di trasporto merci, ovvero a provvedimenti interdittivi emanati in altri Paesi applicabili ai fornitori.

Infine, l’emendamento prevede che:

* il certificato sia rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta e che la Camera di Commercio competente sia quella della circoscrizione territoriale in cui l’impresa ha sede legale;
* il MISE con proprio decreto possa stabilire ulteriori presupposti per il rilascio dei certificati di forma maggiore.